SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
e «ad interim» del Bilancio e della Programmazione Economica

(GORIA)

e col Ministro per gli Affari Regionali e la Funzione Pubblica

(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 252, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Ministero grazia e giustizia - Personale militare - Pubblico impiego)

ONOREVOLI SENATORI. – L'entrata in vigore della recente legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha introdotto profonde innovazioni all'ordinamento penitenziario del 1975, e la mancata approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, a causa della fine anticipata della legislatura, hanno fatto emergere la indilazionabile necessità di risolvere alcuni tra i più pressanti problemi dell'Amministrazione penitenziaria.

Allo stato, l'Amministrazione penitenziaria si articola sul territorio nazionale in 235 istituti per detenuti ed internati, ivi compresi i minorenni, 111 uffici e servizi amministrativi decentrati, 12 scuole e magazzini amministrativi; a fronte di questa articolazione, gli organici dei ruoli del personale civile sono del tutto inadeguati e alcuni di essi, in particolare quelli dei direttori penitenziari, dei direttori di servizio sociale, degli educatori e degli assistenti sociali, richiedono un immediato incremento affinchè si possa far fronte alle attuali esigenze. Il
tutto insufficiente a soddisfare le esigenze degli istituti, uffici e servizi dell'Amministrazione, anche in relazione alla prevista prossima apertura di nuovi istituti penitenziari, lo è ancor più in relazione all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha aumentato notevolmente le già gravose attività di direzione e di trattamento, per cui, ove non dovesse provvedersi con urgenza ad un aumento dell'attuale organico, la legge non potrà essere compiutamente applicata, con gravi ripercussioni negative anche sull'ordine, la disciplina e la sicurezza degli istituti penitenziari. Si aggiunga che, attualmente, 45 istituti penitenziari sono privi di direttore, mentre grandi istituti sono dotati di un solo vice direttore invece dei quattro o cinque necessari per sopperire alle esigenze più pressanti.

È, pertanto, indispensabile incrementare l'organico dei direttori di almeno 108 unità.

L'approvazione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha reso, inoltre, assolutamente improcrastinabile l'aumento dei ruoli degli educatori e degli assistenti sociali, personale, questo, che per la sua specializzazione è chiamato, con i direttori degli istituti, ad operare per una corretta, concreta e diffusa applicazione della predetta legge.

Dall'esame delle esigenze più pressanti è emersa la necessità di aumentare, per dotare gli istituti di un numero appena sufficiente di operatori del trattamento, l'organico degli educatori per adulti di almeno 155 unità e l'organico degli assistenti sociali per adulti di almeno 210 unità.

Va conseguentemente aumentato di almeno 20 unità l'organico dei funzionari direttivi di servizio sociale preposti alla direzione dei Centri di servizio sociale per adulti, uffici chiamati a coordinare gli interventi nel settore del trattamento anche in ambiente libero ed a svolgere tutti i nuovi compiti loro assegnati dalla legge n. 663 del 1986.

L'articolo 1 dell'allegato decreto-legge prevede l'aumento degli organici delle quattro categorie di personale civile innanzi citate.

Per quanto concerne il Corpo degli agenti di custodia, si rende necessaria l'immediata adozione di urgenti provvedimenti idonei a sopperire, sia pure in parte, alla gravissima situazione in cui gli istituti penitenziari versano, soprattutto per la pericolosa carenza di personale di custodia, peraltro retribuito, per le prestazioni straordinarie, in misura sperequata rispetto alle altre forze di polizia.

Dalla obiettiva valutazione delle reali esigenze di servizio emerge un quadro complessivo preoccupante, al limite estremo della sostenibilità; anzi l'attuale organico è del tutto insufficiente anche per i soli compiti all'interno degli istituti, resi ancora più onerosi dall'applicazione della legge n. 663 del 1986.

La situazione generale è, poi, maggiormente aggravata dalla necessità di potenziare i reparti di personale militare in servizio negli istituti penitenziari interessati dai grandi processi per fatti di terrorismo, di mafia e di camorra. In mancanza di altre risorse, gli uomini necessari al detto potenziamento provengono da altri istituti penitenziari, con conseguente ed inevitabile diminuzione dell'indice di sicurezza di tali altri istituti.

Analoga considerazione va, infine, fatta per gli istituti di recente attivazione e per quelli in corso di apertura, che potranno entrare in funzione solo riducendo gli organici, già gravemente deficitari, degli altri istituti.

Ed infatti nel 1985 e nel 1986 sono stati aperti gli istituti di Bologna, Brescia, Vicenza,

Benevento, Prato, Taranto, Teramo e Torino «Le Vallette»; per l'efficienza degli stessi sono stati impegnati 1.480 militari, dei quali 330 sono stati recuperati dalla chiusura dei vecchi istituti. La differenza di 1.150 unità ha fatto carico sugli altri istituti.

Entro il 1987 dovrebbero, altresì, essere aperti i nuovi istituti di Catania, Alba, Melfi, Larino, Milano, Vasto, Padova, Paola, Catanzaro, Augusta, Castrovillari, Pesaro e Tolmezzo; ad essi, secondo una stima prudenziale, sarà indispensabile assegnare almeno 2.850 uomini, a fronte di un recupero derivante dalla chiusura dei vecchi istituti di appena 200 unità, con la conseguenza che, pur recuperando le unità indispensabili presso altri istituti, con ulteriore abbassamento del livello di sicurezza, non sarà comunque possibile aprire gran parte degli istituti suindicati. Trattasi di un fabbisogno di 4.000 uomini, al quale si potrà far fronte soltanto in parte con l'aumento dei 2.000 appuntati e guardie disposto dalla recente legge 22 dicembre 1986, n. 905.

È, pertanto, gravissima la situazione di servizio degli agenti di custodia, i quali sono costretti, ogni giorno, a svolgere, senza eccezione, turni di lavoro di almeno otto ore e mezza, anzichè di quaranta ore settimanali, come previsto dalla legge; circostanza questa che comporta una illegittima istituzionalizzazione della prestazione straordinaria.

Gli agenti, inoltre, sono costretti a rinunciare spesso ad una parte del periodo di ferie, nonchè a giorni di riposo settimanale, giungendo a fruirne soltanto di uno o due al mese.

Tutto ciò è causa di disagi psicofisici non indifferenti (è emblematico, in proposito, il recente contemporaneo ricovero ospedaliero di ben quindici agenti di Venezia per sindrome depressiva dovuta a sopraffaticamento) e di un diffuso, preoccupante stato di malcontento, che non di rado sfocia in manifestazioni di autoconsegna (le ultime sono avvenute alla fine dello scorso mese di febbraio) da non sottovalutarsi, in quanto l'esaurimento fisico e l'esasperazione potrebbero procurare gravi e preoccupanti riflessi negativi sull'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.

Il progetto di riforma del Corpo degli agenti di custodia prevede un organico complessivo di 40.000 unità; nell'ambito della previsione organica, in relazione alle esigenze esposte, è indispensabile procedere ad uno stralcio, con effetto immediato, di almeno 2.000 uomini. A tal fine, l'articolo 2 del decreto prevede l'aumento dell'organico del Corpo degli agenti di custodia di 2.000 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

La norma relativa alla copertura dei posti di vigilatrice consente l'assunzione di elementi già in servizio temporaneo e che hanno dimostrato di possedere la qualificazione professionale adeguata alle esigenze del settore. Sono stati, al riguardo, previsti i criteri per l'espletamento di un esame-colloquio, il cui punteggio sarà integrato da una valutazione del numero di giornate di lavoro prestate come vigilatrici penitenziarie straordinarie.

Il provvedimento non comporta oneri di spesa in quanto concerne la copertura di organici già esistenti.

Per soddisfare le aspettative più sentite dal personale civile e da quello militare dell'Amministrazione penitenziaria, nell'allegato decreto-legge sono previste alcune provvidenze.

Per quanto riguarda il personale civile, con la legge 3 marzo 1983, n. 65, fu provveduto, con decorrenza 1° gennaio 1983, a rideterminare ed aggiornare le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena.

Tale indennità si appalesa, a distanza di quattro anni, del tutto inadeguata, tenendo conto anche che il personale penitenziario è attualmente escluso dal beneficio del compenso incentivante (cfr. articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1984).

Al riguardo, si precisa che la urgente necessità dell'aggiornamento e dell'adeguamento dell'indennità penitenziaria di cui alla citata legge 3 marzo 1983, n. 65, appare giustificata ove si consideri che il costo della vita, secondo i calcoli dell'ISTAT, per i lavoratori dipendenti, è aumentato, dal 1° gennaio 1983 ad oggi, di una percentuale pari al 63 per cento (facendo pari a cento l'indennità integrativa speciale relativa all'anno 1983 di lire 570.341, l'attuale di lire 927.466 è pari a 163). Pertanto anche gli importi dell'indennità

di servizio penitenziario ed il relativo supplemento debbono essere parimenti incrementati. L'adeguamento economico dell'indennità di servizio penitenziario, indicato nell'articolo 4 dell'allegato decreto e nella tabella in esso richiamata, è stato determinato, tenendo conto del suddetto aumento del costo della vita, nella misura del 60 per cento della parte fissa della citata indennità, prevista dalla tabella allegata alla legge n. 65 del 1983, per tutto il personale civile, ad eccezione dei dirigenti e degli impiegati preposti alla direzione di istituti o servizi penitenziari, per i quali l'adeguamento è nella misura dell'80 per cento.

Per il personale di custodia, poi, è da considerare che i notevoli sacrifici ad esso imposti non sono neanche adeguatamente retribuiti, in quanto il compenso corrisposto per le prestazioni orarie straordinarie (a fronte di misure di circa 6.200 lire l'ora previste dagli accordi sindacali per le altre forze di polizia ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121) è ad esso attribuito mediante gratifica di circa 2.250 lire l'ora.

Appare, pertanto, necessario e urgente procedere alla completa parificazione degli agenti di custodia agli appartenenti alla Polizia di Stato, anche sul piano economico, abrogando esplicitamente l'istituto della adeguata gratifica e riconoscendo loro il diritto al compenso per lavoro straordinario, nella stessa misura prevista per le altre forze di polizia (articolo 5).

Affinchè si possa provvedere, con sollecitudine e regolarità, all'istruzione ed all'inquadramento del nuovo personale militare da assumere (2.000 unità tra appuntati e guardie) occorre prevedere un incremento dell'organico degli ufficiali (maggiore e tenente colonnello) adeguato alle nuove esigenze sopravvenute e proporzionato al notevole aumento della dotazione degli agenti di custodia. Inoltre, tale aumento può anche evitare il prossimo collocamento in congedo per limiti di età (56 anni) di alcuni ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. Cosa, questa, che, ove si verificasse, comporterebbe un vuoto di competenze specifiche non colmabile con l'impiego di diverse figure, stante la delicata fase di adeguamento degli uomini e delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria. Trattasi di personale di notevole anzianità di servizio e di elevata capacità tecnica e professionale, il quale, a causa del ridotto organico degli ufficiali del Corpo, non ha potuto ottenere l'avanzamento a tenente colonnello, grado per il quale il collocamento in congedo è invece fissato a 58 anni di età.

A seguito di detto incremento di organico, il ruolo dei tenenti colonnelli passerà da 5 a 12 unità e quello dei maggiori da 12 a 15 unità. Per quanto riguarda l'onere per la norma in esame va precisato che occorre tenere presente anche, con riferimento agli anni 1988 e 1989, la spesa per la copertura di cinque posti di tenente che si renderanno disponibili dopo la promozione degli attuali titolari al grado di capitano. Di conseguenza, l'onere complessivo deve essere valutato in lire 5.589.098 per l'anno 1987, lire 61.456.697 per l'anno 1988 e lire 142.541.090 per l'anno 1989, come risulta dall'unita tabella.

Ulteriori oneri per la copertura dei rimanenti cinque posti di tenente (lire 135.140.655) potranno aversi soltanto nell'anno 1991, epoca in cui si verificheranno le relative vacanze.

Sempre al fine di poter disporre di un più elevato numero di unità del Corpo degli agenti di custodia, è stata, inoltre, proposta, al comma 4 dell'articolo 2, la proroga di un anno del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito nella legge 15 giugno 1985, n. 287, che consente l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa dello stesso Corpo. Tale norma rende possibile di utilizzare per un altro anno, in attesa degli ulteriori incrementi che verranno disposti in sede di riforma dell'ordinamento, un certo numero di agenti di custodia che, seppure non più giovani, hanno dato concrete prove di rendimento e di esperienza professionale.

Il provvedimento sin qui illustrato si conclude con l'articolo 6 relativo all'onere finanziario, che è stato calcolato tenendo conto dei tempi di assunzione del personale, come rilevasi dai dettagli di spesa allegati.

Poichè la cessazione anticipata della legislatura non ha consentito l'approvazione di idonei provvedimenti legislativi, si è predisposto l'unito decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

ALLEGATO

SCHEMA RIGUARDANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO

MAGGIORE ONERE FINANZIARIO (Art. 4)

Dirigenti e ruoli ad esaurimento	(63 × 210.000 × 13)	L.	171.990.000
Direttori titolari	(130 × 210.000 × 13)	»	354.900.000
Direttori non titolari	(176 × 147.000 × 13)	»	336.336.000
Ragioniere capo, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	(342 × 90.000 × 13)	»	400.140.000
Ragioniere e qualifiche corrispondenti	(1.685 × 84.000 × 13)	»	1.840.020.000
Aiutante superiore, aiutante principale e qualifiche corrispondenti	(281 × 87.000 × 13)	»	317.811.000
Aiutante e qualifiche corrispondenti	(957 × 81.000 × 13)	»	1.007.721.000
Operai	(2.492 × 78.000 × 13)	»	2.526.888.000
		L.	6.955.806.000
Aumento del 20 per cento pari a due sessenni in media...		»	1.391.161.200
		L.	8.346.967.200
Oneri riflessi a carico dello Stato...		»	1.275.416.800
TOTALE...		L.	9.622.384.000

ONERE FINANZIARIO

a) *direttori penitenziari e direttori di servizio sociale*

Stipendio (n. 128 × L. 8.400.000)	L.	1.075.200.000
13ª mensilità (n. 128 × L. 700.000)	»	89.600.000
Indennità integrativa speciale (n. 128 × L. 817.655 × 13 mensilità)	»	1.360.577.920
Indennità di servizio penitenziario (n. 128 × L. 245.000 × 13 mensilità)	»	407.680.000
Supplemento giornaliero di servizio penitenziario (n. 128 × L. 170.000 × 11,5 mensilità)	»	250.240.500
TOTALE...	L.	3.183.297.920
Oneri a carico dello Stato (11,20 per cento su L. 3.183.297.920)	»	356.529.365
TOTALE ONERE 1988 E 1989...	L.	3.539.827.285

Onere 1987 (ultimi tre mesi) ¼ di L. 3.539.827.285 = L. 884.956.820.

b) *educatori*

Stipendio (n. 155 × L. 7.200.000)	L.	1.116.000.000
13ª mensilità (n. 155 × L. 600.000)	»	93.000.000
Indennità integrativa speciale (n. 155 × L. 816.597 × 13 mensilità)	»	1.645.442.955
Indennità di servizio penitenziario (n. 155 × L. 140.000 × 13 mensilità)	»	282.100.000
Supplemento giornaliero di servizio penitenziario (n. 155 × L. 85.000 × 11,5 mensilità)	»	151.512.500
TOTALE...	L.	3.288.055.455
Oneri a carico dello Stato (11,20 per cento su L. 3.288.055.455)	»	368.262.210
TOTALE ONERE 1988 E 1989...	L.	3.656.317.665

Onere 1987 (ultimi tre mesi) ¼ di L. 3.656.317.665 = L. 914.079.415.

c) *assistenti sociali*

Stipendio (n. 210 × L. 7.200.000)	L.	1.512.000.000
13ª mensilità (n. 210 × L. 600.000)	»	126.000.000
Indennità integrativa speciale (n. 210 × L. 816.597 × 13 mensilità)	»	2.229.309.810
Indennità di servizio penitenziario (n. 210 × L. 140.000 × 13 mensilità)	»	382.200.000
Supplemento giornaliero di servizio penitenziario (n. 210 × L. 85.000 × 11,5 mensilità)	»	205.275.000
TOTALE...	L.	4.454.784.810
Oneri a carico dello Stato (11,20 per cento su L. 4.454.784.810)	»	498.935.900
TOTALE ONERE 1988 E 1989...	L.	4.953.720.710

Onere 1987 (ultimi tre mesi) ¼ di L. 4.953.720.710 = L. 1.238.430.180.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'INCREMENTO DELL'ORGANICO DEL RUOLO DEGLI APPUNTATI E GUARDIE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA PER 2.000 UNITÀ

ONERE 1987 (*decorrenza 1° giugno 1987*)

Costo unitario annuo di una guardia comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione	L.	24.029.000
Costo unitario per il periodo dicembre 1987:		
1 mese (lire 24.029.000 × 1/12)	»	2.002.417
(lire 2.002.417 × 2.000)	»	4.004.834.000
Costo di 2.000 unità di allievi guardie per 6 mesi	»	7.500.000.000
TOTALE...	L.	11.504.834.000

ONERE 1988-1989

(lire 20.895.000 × 2.000)	L. 41.790.000.000
Oneri a carico dell'Amministrazione	» 6.143.130.000
TOTALE...	L. 47.933.130.000

COSTO UNITARIO PER AGENTE

(Qualifica iniziale)

Stipendio e 13ª mensilità	L.	5.958.000
Indennità pensionabile	»	4.134.000
Indennità integrativa speciale	»	10.317.670
Supplemento giornaliero indennità istituto	»	486.200
Totale...	L.	20.895.000
Oneri a carico dell'Amministrazione (14,70%)	»	3.134.000
TOTALE...	L.	24.029.000

PROSPETTO DIMOSTRATIVO (SU BASE ANNUA) DELL'ULTERIORE ONERE NECESSARIO PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO RESO DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

(1) Giornate di riposo e licenza non godute		(2) Ore di straordinario	(3) Totale (1)+(2)	(4) Compenso medio straordinario L. 6 205×(3)	(5) Ore per turni di presenza	(6) Compenso per turni di presenza art 17 legge n 668/86 L. 620×(5)	(7) TOTALE (4)+(6)
giorni	×6,33 ore						
388.500	2.459 205	10.445.100	12.904.305	80 071 212 525	3.945.700	2.446.334.000	82.517.546.525

Onere complessivo col. 7	L.	82 517.546.525
Onere a carico dell'Amministrazione	»	7 921 684.466
TOTALE	L	90 439 230.991
Stanziamento cap 2009 per adeguata gratifica	»	69.000.000.000
MAGGIORE ONERE	L	21.439.230.991

ONERI FINANZIARI RELATIVI ALL'INCREMENTO DELL'ORGANICO DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA PER I GRADI DI TENENTE COLONNELLO E MAGGIORE

(1) Grado	(2) Stipendio	(3) Indennità pensionabile	(4) Totale	(5) Maggiore importo rispetto al grado inferiore	(6) Colonna (5) compresi oneri riflessi 14,70%
Tenente (liv. 7 cl. 7)	9.825.330	6 630.000	16.455.330	—	—
Capitano (liv. 7 cl. 7 scatti 1)	10.091.467	6.890.000	16.981.467	526.137	603.779
Maggiore (liv. 8 cl. 4)	10.343.667	7.020.000	17.363.667	382.200	438.540

Per i sette maggiori che hanno i requisiti per conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello non esiste onere, essendo gli stessi già in godimento del trattamento economico dirigenziale (cfr. art. 43 legge n. 121 del 1981).

Per i dieci capitani in possesso dei requisiti per conseguire l'avanzamento al grado di maggiore nell'anno 1987, l'onere è quantificato in lire 4.381.540 (lire 438.154 × 10 unità).

Nell'ottobre 1987 soltanto due tenenti potranno conseguire l'avanzamento al grado di capitano: l'onere previsto è di lire 1.207.558 (lire 603.779 × 2)

I due posti resi vacanti nel grado di tenente potranno essere messi a concorso nell'anno 1988 con la previsione di un onere di lire 54.056.262.

Nell'anno 1988 ulteriori tre tenenti potranno conseguire l'avanzamento al grado di capitano per un onere di lire 1.811.337 (lire 603.779 × 3).

I tre posti resi vacanti nel grado di tenente potranno essere messi a concorso nell'anno 1989 con la previsione di un onere di lire 81.084.393.

Altre vacanze organiche per cinque posti nel grado di tenente si verificheranno soltanto nel 1991 con un onere, per quell'esercizio, di lire 135.140.655.

Riepilogo degli oneri: anno 1987, lire 5.589.098; anno 1988, lire 61.456.697; anno 1989, lire 142.541.090.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 252, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 1987, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 150 del 30 giugno 1987* (*).

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aggiornamento degli organici del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e pena, nonchè a talune indifferibili modifiche del trattamento economico accessorio spettante allo stesso personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena)

1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, è incrementata di numero 108 unità.

2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata di numero 20 unità.

3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero 155 unità e di numero 210 unità.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 1987.

Articolo 2.

(Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena)

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, modificato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, è aumentato di numero 2.000 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, è modificato, con decorrenza 1° marzo 1987, come segue:

tenente colonnello: n. 12;
maggiore: n. 15.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287, è prorogato di un anno.

Articolo 3.

(Assunzione di vigilatrici penitenziarie)

1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che siano in possesso di diploma di istituto secondario di primo grado e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

Articolo 4.

(Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 5.

(Retribuzione per lavoro straordinario)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 6.

(Onere finanziario)

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 45.610 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 91.210 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 91.290 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:

a) per le spese riferibili agli articoli 1 e 4, ammontanti a lire 12.660 milioni per l'anno 1987 ed a lire 21.775 milioni per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonchè a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria»;

b) per le spese riferibili agli articoli 2 e 5, ammontanti a lire 32.950 milioni per l'anno 1987 e a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1987.

COSSIGA

FANFANI – ROGNONI – GORIA – PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

TABELLA
(prevista dall'articolo 4)

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	473.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	473.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	392.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	240.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	224.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	232.000
	Aiutante alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	216.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	208.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio